

COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2008

INDICE

1. Finalità ed oggetto del regolamento
2. Ordinanze del Sindaco ed ordini verbali
3. Incaricati della vigilanza
4. Spazi ed aree pubbliche
5. Atti vietati
6. Sgombero neve
7. Rami e siepi
8. Manutenzione degli edifici
9. Accensione di fuochi
10. Ambrosia
11. Tenuta degli animali domestici
12. Rumori molesti - Uso di strumenti musicali - Schiamazzi
13. Uso di dispositivi antifurto
14. Transito e sosta delle carovane dei nomadi - Sosta in roulotte
15. Rifiuti
16. Sanzioni
17. Risarcimento Danni
18. Diffida - Esecuzione d'ufficio
19. Esposti all'amministrazione comunale
20. Entrata in vigore e norme finali

1. Finalità ed oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di garantire nel territorio comunale la convivenza civile nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei privati in armonia con il pubblico interesse.

2. Il regolamento pone alla base della convivenza civile i principi etico-sociali dell'educazione, del rispetto e della solidarietà sia in riferimento ai rapporti umani caratterizzanti una moderna società multirazziale sia relativamente all'affermazione di una cultura proiettata alla salvaguardia di tutti i beni della collettività, dagli animali, agli arredi urbani, alla tranquillità e alle aree verdi come "beni di tutti" piuttosto che "beni di nessuno".

3. L'armonia fra i diritti dei privati ed il pubblico interesse è perseguita con disposizioni che nel rispetto delle altre normative vigenti, da un lato, promuovano e valorizzino una corretta gestione dei beni di comune fruizione piuttosto che basare la tutela degli stessi semplicemente sull'introduzione di limitazione al loro uso e dall'altro, tendano a prevenire infortuni e contrasti tra i cittadini a garanzia di valori fondamentali quali la salute, la pace ed il benessere.

2. Ordinanze del Sindaco ed ordini verbali

1. Oltre alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze emesse dal Sindaco si devono osservare le disposizioni e gli ordini anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie ed urgenti, dai funzionari ed agenti di Polizia Municipale e di Polizia Giudiziaria nonché dai funzionari comunali per i settori di propria competenza.

2. Gli agenti della società di Vigilanza Privata, incaricata dal Comune del controllo delle proprietà comunali, collaborano con la Polizia Locale per il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

3. Incaricati della vigilanza

1. La vigilanza spetta al servizio di Polizia Municipale, che è diretto dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato e viene svolto dai componenti del servizio stesso.

2. Preposti al controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento sono anche gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria nell'ambito delle rispettive mansioni.

4. Spazi ed aree pubbliche

1. Deve essere consentita la libera fruibilità di tutti gli spazi pubblici, da parte di tutta la collettività.

2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

5. Atti vietati

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. lavare i veicoli;

- b. eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - c. scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d. gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e. bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose o animali;
 - f. bivaccare, abbandonare rifiuti, sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - g. esercitare l'attività di lavavetri, chiedere elemosine, mendicare;
 - h. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - i. soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali;
 - j. lasciare, gettare o abbandonare qualsiasi oggetto nei luoghi pubblici o all'interno dei luoghi privati;
2. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 3. E' vietato danneggiare, scrivere o disegnare su beni pubblici, edifici privati, oggetti di arredo urbano, o qualunque oggetto esposto in area pubblica;
 4. E' vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, su quelli della segnaletica stradale verticale, sugli alberi, o su elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.
 5. Nei parchi e giardini pubblici è vietato entrare e circolare con qualsiasi veicolo a motore, ad eccezione di mezzi pubblici o autorizzati.

6. Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicata hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata.
4. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
5. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

6. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

7. Rami e siepi

1. Le siepi e i rami degli alberi e che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati e mantenuti entro i limiti della proprietà.
2. Le siepi prospicienti la pubblica via devono essere contenute in altezza fino ad un massimo di mt 1,80.

8. Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono, per degrado o a seguito di danni provocati da incidenti che compromettono la sicurezza delle strutture, il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate e/o dei manufatti privati posti a recinzione, in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici in base alla normativa vigente.
3. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
4. Le acque piovane dovranno essere incanalate in fognatura interna mediante gronde o pluviali. Gli eventuali guasti dovranno essere prontamente riparati dal proprietario.
5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
6. Chiunque eserciti attività di manutenzione di edifici mediante l'utilizzo di ponteggi mobili, occupando aree o spazi pubblici, provvede alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
7. Nella esecuzione delle operazioni di cui all'articolo precedente, sul suolo pubblico è vietato il deposito anche temporaneo di materiale da costruzione (sabbia, mattoni ponteggi, etc) se non preventivamente autorizzato dall'Ufficio Tecnico del Comune;
8. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

9. Accensione di fuochi

1 - E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale, compreso dare fuoco a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi e scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

10. Ambrosia

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni contro la diffusione della pianta

"Ambrosia" emanate nella Regione Lombardia e/o emanate mediante ordinanza sindacale è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole coltivate e non coltivate, ai proprietari di aree verdi urbane incolte e di aree verdi industriali dismesse, ai responsabili dei cantieri edili, a chiunque posseda o conduca terreni, ciascuno per le rispettive competenze, di vigilare, a partire dal mese di maggio, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza ed eseguire tra giugno ed i primi venti giorni di agosto, interventi di manutenzione e pulizia (aree verdi, aree dismesse, cigli stradali) finalizzati comunque ad impedire la fioritura della pianta AMBROSIA.

2. Chiunque viola le presenti disposizioni, ed il terreno verrà trovato in condizioni di abbandono, con presenza di "AMBROSIA", sarà punibile con una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, la somma fissa pari al terzo del massimo - € 166.67 – all'agente che ha accertato la violazione, che ne farà espressa menzione sul verbale.

3. In caso di inadempienza si applica la disposizione di cui all'art 20 per la diffida e l'esecuzione d'ufficio delle operazioni di sfalcio addebitando le spese al trasgressore.

11. Tenuta degli animali domestici

1. E' vietato introdurre cani nei parchi pubblici, salvo diverse disposizioni emesse dal Sindaco.

2. I proprietari dei cani, o chi è tenuto alla custodia, impediscono che le deiezioni animali sporchino marciapiedi, giardini o strade o qualunque altro luogo soggetto a pubblico transito.

3. E' fatto obbligo ai proprietari dei cani ed alle persone momentaneamente incaricate della loro custodia, di provvedere immediatamente alla completa pulizia ed alla asportazione delle deiezioni animali eventualmente prodotte su suolo pubblico.

4. E' vietato far vagare cani sulle strade. I cani di razze considerate a rischio devono essere tenuti con guinzaglio e museruola.

5. Le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per il loro intero perimetro e per un'altezza tale che i cani, sporgendosi dall'interno, non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggino alla recinzione. La recinzione dovrà altresì impedire che il cane possa in alcun modo aprirsi un varco o sottopassarla.

6. E' assolutamente vietato:

a. mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali;

b. tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;

c. detenere cani legati a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La catena non deve essere di misura inferiore a metri 4 ed il terminale della stessa deve essere fissato ad un cavo aereo onde permettere all'animale di muoversi senza restare impigliato nella catena. Gli animali tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere il riparo e il contenitore dell'acqua;

d. detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina e senza che questi abbiano il tatuaggio o altri dispositivi di identificazione previsti per legge.

e. è vietato tenere, in cortili o all'aperto, cani o altri animali che disturbino, specialmente di notte, con frequenza, la pubblica quiete.

7. Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali, di affezione e di prevenzione del randagismo, ed alle norme di legge vigenti.

12. Rumori molesti - Uso di strumenti musicali - Schiamazzi

1. E' vietato dalle ore 22,00 alle ore 07,00 fare uso, ad eccessivo volume, di apparecchi di diffusione del suono. L'uso di tali apparecchi nei negozi di vendita e negli esercizi pubblici deve essere limitato in modo che all'esterno dell'esercizio non se ne percepiscano i suoni.

2. E' vietato l'uso degli strumenti musicali nelle vie e piazze dopo le ore 21, salvo diversa autorizzazione del Sindaco in occasione di pubbliche feste, fiere, mercati o ricorrenze civili o religiose.

3. E' vietato dalle ore 22,00 alle ore 7,00 fare uso di autoradio ed autostereo a vettura ferma e ad volume alto, all'interno del centro abitato ed in prossimità di abitazioni.

4. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.

13. Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.

14. Transito e sosta delle carovane dei nomadi - Sosta in roulotte

1. È vietato alle carovane di nomadi e di zingari sostare nel territorio comunale, poiché non è stato individuato apposito spazio attrezzato per una simile eventualità.

2. È vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico; fanno eccezione quelli al seguito dei circhi e dei giostrai che, previa autorizzazione scritta del Sindaco, possono prendere posto nei luoghi indicati per il tempo stabilito nell'autorizzazione.

3. E' altresì vietato il libero campeggio su suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

15. Rifiuti

1. È fatto obbligo effettuare la raccolta differenziata rispettando le modalità previste per le rispettive tipologie di rifiuto, nei giorni programmati dall'Amministrazione Comunale.

2. I rifiuti raccolti porta a porta devono essere esposti sulla pubblica via tra le ore 22,00 del giorno precedente e le ore 06,00 del giorno di raccolta.

3. Il deposito dei rifiuti sulla pubblica via in orari e giorni diversi da quelli sopra indicati è considerato abbandono di rifiuti e come tale sanzionato.

4. In caso di mancati ritiri da parte della ditta incaricata, i rifiuti vanno riportati all'interno delle proprietà, segnalando il disservizio all'ufficio Ambiente del Comune.

16. Sanzioni

1. Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto, saranno punite con la sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 500,00. Il trasgressore è ammesso a pagare, all'atto della contestazione, la somma fissa pari al doppio del minimo - € 100,00 – all'agente che ha accertato la violazione, che ne farà espressa menzione sul verbale.
2. Per il relativo procedimento troveranno applicazione le norme di cui alla L. 689/81.
3. Il pagamento della sanzione non esime il contravventore dall'obbligo di por fine al comportamento posto in essere in violazione del presente Regolamento.

17. Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, alla rifusione dei danni che saranno accertati e quantificati dagli uffici comunali competenti.

18. Diffida - Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata un'azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Sindaco, indipendentemente dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare, entro un termine perentorio, il fatto arbitrario od illegale.
2. Trascorso infruttuosamente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere d'ufficio all'eliminazione dell'anomalia rilevata addebitando le spese al trasgressore.

19. Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati alla Segreteria comunale in forma scritta in duplice copia in carta libera; una copia debitamente protocollata sarà restituita a chi la presenta.
2. L'esposto, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovrà contenere i dati anagrafici ed essere sottoscritto con firma autografa di chi lo propone.
3. La medesima procedura dovrà essere seguita per esposti che abbiano per oggetto materie trattate dal regolamento Edilizio Comunale o dal Regolamento Locale d'Igiene o che comunque siano indirizzati o sollecitino l'intervento dei vari settori tecnici del Comune o del Servizio di Polizia Municipale.
4. In casi di particolare urgenza è consentita la segnalazione verbale alla Polizia Locale, purché sia certa l'identità dell'interlocutore.

20. Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore 15 (quindici) giorni dopo la data della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale della relativa deliberazione esecutiva.
2. Il presente regolamento è valido su tutto il territorio di Robecchetto con Induno. È fatto obbligo a chiunque di rispettarlo e farlo rispettare.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano, pertanto, di avere efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti precedentemente adottati dal Comune di Robecchetto con Induno, incompatibili con lo stesso.